



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori

Dott. A. Spartà **PRESIDENTE EST.**

Dott. G. Magnoli **GIUDICE**

Dott. G. Canali **GIUDICE**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa con citazione in data 20-2-2008 e iscritta al n. 3012 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2008 da

~~_____~~

col Proc. Avv. Dom. A. Riva in forza di mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio

ATTORE

Contro

~~_____~~

col Proc. Avv. Dom. ~~_____~~ in forza di mandato a margine della comparsa di risposta

CONVENUTA

OGGETTO: istituti di diritto societario

Alla udienza del 26-3-2010 la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio sulle seguenti

CONCLUSIONI

n.° 1345/10 ordine
n.° 3012/08 ruolo
n.° 2078 cron..
n.° 1104/10 rep.
BB 1171

UDIENZA DISCUSSIONE

il _____

SENTENZA PUBBLICATA

il 29-4-10

IL CASO.it

il diritto di registrazione è stato percepito con marca applicata sulla nota di iscrizione

ε

Come da verbale di udienza in data 26-3-2010



[A large, faint, curved line or signature is present in the center of the page, possibly representing a signature or a large mark.]

F A T T O

Con citazione 20-2-2008, ~~Righetti~~ evocava in giudizio innanzi questo Tribunale, la Banca ~~popolare di Sondrio~~ **IL CASO.it**

Esponendo di essere cliente della filiale di Brescia della Banca alla quale aveva chiesto senza esito la consegna della documentazione relativa ad acquisti di obbligazioni argentine. Sosteneva la nullità degli acquisti. Chiedeva la dichiarazione di nullità degli acquisti e la condanna della banca al rimborso di € 109.873,16. In via subordinata, chiedeva la risoluzione del contratto quadro e degli altri contratti di acquisto con la condanna medesima della convenuta.

Si costituiva la Banca convenuta contestandola fondatezza della domanda attorea di cui chiedeva il rigetto. In via riconvenzionale, in caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva la condanna dell'attore alla restituzione dei titoli, delle cedole riscosse e degli altri profitti specificati.

All'esito istruttorio, veniva fissata udienza collegiale nella quale le parti ribadivano le rispettive istanze ed eccezioni e il Tribunale si riservava di decidere.

D I R I T T O

Va subito rilevato che gli acquisti di obbligazioni argentine contestati dall'attore e addebitati dalla Banca sul suo c/c, sono i seguenti:

- 1) acquisto in data 3-3-98 di € 79.118,81
- 2) " " " 23-11-99 di € 18.838,27
- 3) " " " 23-12-99 di € 11.116,08

Totale € 109.873,16

Il primo acquisto era sottoposto alla disciplina del Decreto legislativo 23-7-96 n. 415 il cui art 18 dispone che " i contratti relativi ai servizi previsti dal presente decreto sono redatti in forma scritta di cui un esemplare è consegnato al cliente." In mancanza di forma scritta, il contratto è nullo

Il secondo e il terzo acquisto erano invece sottoposti alla disciplina del decreto legislativo 24-2-98 n. 58 il cui art. 23 ha lo stesso contenuto dell'art. 18 sopraindicato.

L'art. 30 del regolamento Consob in data 1-7-98 n. 11522 prevede che gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri servizi se non sulla base di appositi contratti scritti.

In concreto, sia nella precedente disciplina che nella vigente normativa in materia, il contratto quadro (o di negoziazione) fra il cliente e la banca deve avere la forma scritta ad substantiam cioè a pena di nullità,

In tale ambito normativo, deve essere inserita la fattispecie in esame.

La Banca sostiene che, in data 14-7-93, era stato stipulato con l' attore il contratto di negoziazione n. 33758 (contratto quadro). Tale ,secondo la banca, risulterebbe da una stampata (doc. 3 della medesima), Tale stampata non è prova della esistenza del contratto, del suo contenuto, della sua conclusione scritta inter partes. Né è dato conoscere il tenore letterale di tale doc. 3. Ne deriva che manca la prova del contratto quadro scritto riferito a tale epoca e, pertanto, all'acquisto in data 3-3-98.

IL CASO.it

E' agli atti, invece, il contratto quadro (o di negoziazione) concluso in data 20-12-04 (doc. 4 della banca). Si tratta di un contratto stipulato ex novo concluso fra le parti senza alcun rinvio ricettizio ad altro contratto precedente. Tenuto conto della data di conclusione del contratto (20-12-2004), deve affermarsi che, alla data degli acquisti in data 23-11-99 e 23-12-99, mancava il



contratto quadro e, nelle more fra il primo acquisto, da un lato, e il secondo e il terzo acquisto dall'altro, era entrato in vigore il Decreto leg.vo 24-2-98 n. 58 sopra indicato.

Deve quindi affermarsi che, in coincidenza con tutti e tre gli acquisti considerati, non esisteva il contratto quadro scritto fra le parti interessate. Ne deriva che, per la mancanza della forma scritta, il contratto quadro deve ritenersi nullo con riferimento ai tre acquisti

La nullità del contratto quadro travolge gli acquisti in questione che devono ritenersi nulli con ogni conseguenza di legge perché essi costituiscono l'attuazione o l'esecuzione di quel contratto.

La nullità postula l'effetto ripristinatorio tra le parti circa la situazione qua ante. Vanno allora esaminate le domande delle parti

(1)

In accoglimento della domanda attorea, va innanzitutto dichiarata la nullità dei tre acquisti sopra indicati.

La Banca deve pertanto essere condannata a rimborsare all'attore la somma complessiva di €109.873,16 investita nei tre acquisti di strumenti finanziari. Sono dovuti su tale somma gli interessi al tasso legale dal 26-1-2007 (data di messa in mora) al saldo effettivo.

Non è dovuta la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta e in difetto di prova di altro danno.

IL CASO.it

(2)

In accoglimento della domanda riconvenzionale della Banca di cui alla memoria 30-5-08, l'attore deve essere condannato alla restituzione dei titoli di cui ai tre acquisti in questione nonché al rimborso delle cedole riscosse nella somma complessiva non contestata di € 28.180,33 con interessi al tasso legale dal 23-4-08 (data di messa in mora al saldo effettivo)

La domanda riconvenzionale circa i profitti ottenuti dall'attore e relativi alle operazioni compiute secondo il contratto quadro nullo è infondata perché, ex art 23 n. 3 Dec.leg.vo n.58/98, la nullità del contratto quadro può essere fatta valere solo dal cliente e non anche dalla Banca in suo favore

Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza della Banca. Esse vengono liquidate in complessivi € 13.721,55 di cui € 2.714,00 per diritti di procuratore e € 8.850,00 per onorario di avvocato oltre accessori ex lege.

P. Q. M.

Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da ~~Biglietti~~ con citazione 20-2-2008 nei confronti della Banca ~~popolare di Sondrio~~

Accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale proposta dalla stessa Banca con comparsa 22-4-2008

Per l'effetto, così dispone:

- dichiara la nullità del contratto quadro e dei tre conseguenti acquisti di titoli come specificato in motivazione





- condanna la banca, in favore dell'attore, al rimborso della somma complessiva di € 109.873,16 con interessi al tasso legale dal 26-1-2007 al saldo effettivo
- condanna l'attore, in favore della banca, alla restituzione dei titoli di cui a i tre acquisti indicati in narrativa nonché al rimborso della somma complessiva di € 28-180,33 con interessi al tasso legale dal 23-4-2008 al saldo effettivo
- condanna la Banca, in favore dell'attore, alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 13.721,55 come da narrativa

IL CASO.it

Brescia, 14 aprile 2010

IL PRESIDENTE EST.
(Dott. A. Sparta)

IL CANCELLIERE
Alessandro Gatta

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE
Brescia, 29 APR 2010

IL CANCELLIERE
Alessandro Gatta